



poi, TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*«In relazione all'attività commerciale, invece, ai fini delle imposte sui redditi, transita nel regime di contabilità semplificata secondo il dettato dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973 compilando pertanto il quadro RG del modello Redditi».*

Ai fini Iva, l'istante determina l'imposta separatamente per le due attività esercitate, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ed effettua le liquidazioni periodiche trimestralmente.

Le attività esercitate hanno tutte per oggetto la cessione di beni. Peraltro, in virtù, del volume delle vendite realizzato nel periodo d'imposta 2020 risulta essere prevalente l'attività agricola.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso, il Signor ████████ ipotizza di realizzare un volume di ricavi complessivo, frutto della somma dei corrispettivi delle cessioni da porre in essere nell'ambito delle due attività, superiore a 700.000 euro. In ogni caso, l'istante ritiene che nessuna delle attività esercitate, singolarmente considerate, possa determinare un volume di ricavi superiore al predetto limite di 700.000 euro.

Sulla scorta della descritta situazione prospettata, l'istante intende conoscere se:

- con decorrenza 1° gennaio 2022, relativamente all'attività commerciale esercitata, possa continuare ad adottare il regime di contabilità semplificata, ai fini delle imposte sui redditi;
- possa continuare ad effettuare trimestralmente le liquidazioni dell'imposta, ai fini Iva.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

*«Con riferimento alla determinazione del reddito, l'art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 prevede la possibilità di applicazione del regime della contabilità semplificata "qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività"».*

A parere del Signor ██████████, ove nel corso del 2021 dovesse essere superato il limite di 700.000 euro di ricavi, secondo quanto esposto in precedenza, nel 2022 l'istante potrà, comunque, continuare ad adottare il regime della contabilità semplificata per l'attività commerciale esercitata.

In particolare, l'istante ritiene che il volume delle cessioni realizzate nell'ambito dell'attività agricola esercitata non rileva ai fini della norma in esame poiché estraneo al concetto di ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR.

Infine, con riguardo alla periodicità di liquidazione dell'Iva, l'istante ritiene che nel 2022 potrà continuare a liquidare l'imposta trimestralmente in quanto le operazioni poste in essere nell'ambito dell'una e dell'altra attività sono annotate separatamente.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il presente parere è reso sulla base delle informazioni fornite dall'istante, qui assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto; pertanto, qualora durante

un'eventuale attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario rappresentato, sul quale è stato "costruito", lo stesso non esplicherebbe alcuna efficacia. Ciò premesso, si chiarisce quanto segue.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, concernente la contabilità semplificata per le imprese minori, nella formulazione vigente a decorrere dal 1° gennaio 2017 (a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232), considera imprese minori, soggette al regime «*naturale*» di contabilità semplificata (sempreché non optino per il regime ordinario):

a) le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, che hanno percepito in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del TUIR ricavi per un ammontare non superiore a 400.000,00 euro;

b) le imprese aventi per oggetto altre attività, che hanno percepito in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del TUIR ricavi per un ammontare non superiore a 700.000,00 euro.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 stabilisce, inoltre, che: «*Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi*».

Come precisato, inoltre, con circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, rispetto alla previgente formulazione, con il nuovo articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, per la verifica del raggiungimento delle soglie di ricavi, occorre far riferimento sia ai ricavi conseguiti e, quindi, rilevati "*per competenza*", sia ai ricavi "*percepiti*" e, quindi, imputati "*per cassa*".

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo di 700.000,00 euro, l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (*cf.* risoluzione n. 293/E del 18 ottobre 2007). Ciò, in quanto la *ratio* sottesa all'articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 è quella di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese minori, ossia a quelle imprese che hanno un ammontare di ricavi limitato.

Pertanto, con riguardo alla fattispecie in esame, qualora nel corso del 2021 l'istante realizzi un ammontare di ricavi, complessivo per entrambe le attività esercitate, superiore a 700.000,00 euro non potrà più adottare dal 2022 il regime della contabilità semplificata per l'attività commerciale svolta.

Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni e dei versamenti Iva, si rappresenta quanto segue.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai 400.000 euro (importo così determinato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183) se effettuano prestazioni di servizi, ovvero non superiore ai 700.000 euro se cedono beni, possono eseguire le liquidazioni, le dichiarazioni e i versamenti periodici con cadenza trimestrale anziché mensile. Peraltro, il riferimento al volume d'affari e non ai ricavi previsti dalle imposte dirette è stato confermato dalla risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012.

Con particolare riferimento alla periodicità delle liquidazioni e dei versamenti Iva in presenza di separazione delle attività esercitate, risulta necessario distinguere l'ipotesi di una separazione obbligatoria delle attività dalla separazione facoltativa delle stesse, ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di specie, non è possibile desumere dalle informazioni fornite nell'istanza, la tipologia di separazione di cui si è avvalso l'istante.

Tuttavia, qualora l'istante sia obbligato per legge alla tenuta di contabilità

separate per le due attività esercitate, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'Iva, deve fare riferimento ai rispettivi volumi d'affari (*cf.* circolare n. 52 del 3 dicembre 1991); qualora, invece, abbia optato per la separazione facoltativa delle attività deve fare riferimento, per tali obblighi, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Le disposizioni normative e i documenti di prassi richiamati nel presente parere sono liberamente consultabili nella banca dati "*Documentazione economica e finanziaria*", disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Firma su delega del Direttore regionale della Puglia,  
Michele Andriola  
Il Capo Ufficio**

**Sandra Migliaccio**

**(firmato digitalmente)**